CAMERA DEI DEPUTATI N. 1920

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(LATTANZIO)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Algeria per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmato ad Algeri il 24 febbraio 1977

Presentato alla Presidenza il 5 dicembre 1977

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Fra l'Italia e l'Algeria le rispettive compagnie di navigazione aerea effettuano da tempo regolari servizi di linea in traffico internazionale.

Con l'accordo che forma oggetto del presente disegno di legge, la cui stipulazione ha richiesto da parte italiana un lungo impegno e laboriose trattative tra delegazioni di esperti fiscali dei due paesi, si è inteso rendere meno onerosa la gestione di detti servizi nonché facilitare alle amministrazioni fiscali dei due paesi il compito di calcolare il reddito imputabile alle rispettive compagnie di trasporto aereo per l'attività da esse svolta in traffico internazionale.

Esso infatti, come tutti gli Accordi della specie stipulati dall'Italia, è ispirato al criterio di attribuire il potere impositivo sull'intero reddito al paese cui appartiene la compagnia e più precisamente a quello nel quale essa ha la sede della sua direzione effettiva.

Tale criterio trova applicazione con l'impegno – sancito all'articolo 2 dell'Accordo – reciprocamente assunto da ciascuno degli stati contraenti di esentare i redditi ivi realizzati dalle imprese di trasporto aereo dell'altro Stato contraente dalle imposte elencate nell'Accordo stesso, nonché da quelle di natura analoga che dovessero essere isti-

tuite in futuro, trattamento che si estende alle imprese italiane o algerine che partecipino ad un *pool*, ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Esaminando gli altri articoli dell'Accordo si osserva che:

all'articolo 1 viene precisato il significato da attribuire ai termini ed alle espressioni con i quali nell'Accordo vengono designati le attività ed i soggetti cui la disciplina convenzionale si applica;

all'articolo 3 sono stabilite le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo, nonché la data (1° gennaio 1974) di decorrenza della sua efficacia;

all'articolo 4 convenuto che l'Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato, sono previste le modalità relative alla sua eventuale denuncia.

Si ritiene opportuno segnalare che alla sollecita entrata in vigore dell'Accordo di cui trattasi è particolarmente interessata la nostra compagnia di bandiera al fine di superare le difficoltà che da tempo incontra con il fisco algerino.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia e l'Algeria per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmato ad Algeri, il 24 febbraio 1977.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'Accordo stesso.

ACCORDO

fra l'Italia e l'Algeria per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, animati dal desiderio di concludere un Accordo tra i due Paesi per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

ARTICOLO 1.

1. Per « esercizio della navigazione aerea » si intende, ai sensi del presente Accordo, l'attività professionale di trasporto per via aerea di persone, animali, merci e posta, svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori ed esercenti di aeromobili, ivi compresa la vendita di biglietti di passaggio e documenti analoghi ed ogni altra attività direttamente connessa con tale trasporto.

2. Per « traffico internazionale » si intende ogni attività di trasporto effettuato per mezzo di un aeromobile da una impresa italiana o algerina, ad eccezione del caso in cui l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente fra località situate nel territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica Algerina Democratica e Popolare.

3. Per « imprese italiane » si intendono le imprese dello Stato italiano, gli Enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale e le persone fisiche che hanno il loro domicilio fiscale in Italia e che non sono residenti in Algeria, nonché le società di capitali e di persone costituite conformemente alla legislazione italiana ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana.

4. Per « imprese algerine » si intendono le imprese dello Stato algerino, gli Enti pubblici algerini sia a carattere nazionale che locale e le persone fisiche che hanno il loro domicilio fiscale in Algeria e che non sono residenti in Italia, nonché le società di capitali e di persone costituite conformemente alla legislazione algerina ed aventi sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica Algerina Democratica e Popolare.

ARTICOLO 2.

1. Il Governo italiano s'impegna ad esentare i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea internazionale, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese algerine esercenti tale attività:

a) dall'imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
c) dall'imposta locale sui redditi.

2. Il Governo algerino si impegna ad esentare i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attività:

a) dall'imposta sugli utili industriali e commerciali;

b) dall'imposta sull'attività industriale e commerciale e dal relativo diritto fisso addizionale;

c) dall'imposta complementare sul reddito complessivo.

3. L'esenzione fiscale prevista nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche in favore delle imprese italiane e delle imprese algerine di navigazione aerea, che partecipano a un fondo comune « pool », ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

4. L'Accordo si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte indicate ai precedenti paragrafi 1 e 2.

ARTICOLO 3.

Il presente Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica; esso avrà effetto per i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea realizzati a partire dal 1° gennaio 1974.

ARTICOLO 4.

Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato. Tuttavia esso potrà essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso di sei mesi; in tale caso esso cesserà di avere effetto dal 1° gennaio successivo alla scadenza dei sei mesi.

Fatto ad Algeri il 24 febbraio 1977 in duplice esemplare in lingua italiana ed in lingua francese, i due testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana
UBERTO BOZZINI

Per il Governo della
Repubblica Algerina
Democratica e Popolare
FERHAT LOUNES